

## LA RETE NATURA 2000

L'Unione Europea ha costituito in attuazione della Direttiva 92/43/CE (nota come "Direttiva Habitat") un sistema coordinato di aree destinate alla conservazione della diversità biologica, denominato Natura 2000.

L'obiettivo della direttiva è salvaguardare la biodiversità mediante attività di conservazione all'interno delle aree della rete Natura 2000, e con misure di tutela delle specie la cui conservazione è considerata interesse comune di tutta l'Unione.

Natura 2000 è composta da due tipi di aree: le Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste dalla Dir. 79/709/CE ("Direttiva Uccelli"), che viene integrata nelle previsioni della Dir. Habitat, e le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) previste dalla Dir. Habitat. Queste ultime assumono tale denominazione solo al termine del processo di designazione da parte degli stati membri e della Commissione Europea: fino ad allora vengono indicate come Siti di Importanza Comunitaria (SIC). Dal momento in cui il Ministero dell'Ambiente trasmette alla Commissione Europea l'elenco dei siti per ciascuna regione biogeografica (in Italia ce ne sono tre: alpina, continentale e mediterranea) decorre il termine di sei anni al termine dei quali ciascun sito dovrà essere dotato di un Piano di Gestione e convertito definitivamente in ZSC.

## LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

La Valutazione d'Incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat" con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.

La valutazione di incidenza è un procedimento che, come prescritto dal D.P.R. 357/1997 all'art. 5, va attivato nei casi in cui un piano o un progetto di opera o intervento possa avere incidenza significativa su un sito segnalato in sede Comunitaria come siti di importanza comunitaria (SIC) o zone di protezione speciale (ZPS).

La valutazione di incidenza, se correttamente realizzata ed interpretata, costituisce lo strumento per garantire, dal punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del territorio.

E' bene sottolineare che la valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.

La valutazione d'incidenza rappresenta uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti di interventi che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico dinamico. Ciò in considerazione delle correlazioni esistenti tra i vari siti e del contributo che portano alla coerenza complessiva e alla funzionalità della rete Natura 2000, sia a livello nazionale che comunitario. Pertanto, la valutazione d'incidenza si qualifica come strumento di salvaguardia,

che si cala nel particolare contesto di ciascun sito, ma che lo inquadra nella funzionalità dell'intera rete.

In ambito nazionale, la valutazione d'incidenza viene disciplinata dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003 n. 120. Questo stabilisce che devono essere sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti: *“I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi”*.

La metodologia operativa della valutazione d'incidenza è dettagliatamente riportata nella guida metodologica *"Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC"* redatto dalla Oxford Brookes University per conto della Commissione Europea DG Ambiente. La valutazione di incidenza deve obbligatoriamente contemplare:

- 1) inquadramento normativo
- 2) descrizione del progetto e delle opere da realizzare
- 3) descrizione del sito Natura 2000
- 4) screening, ossia identificazione degli impatti potenziali e della significatività degli stessi sul sito
- 5) valutazione e quantificazione delle incidenze sul sito
- 6) prescrizioni relative alle misure di compensazione e mitigazione.

Si tratta di una procedura “a cascata” che, qualora in fase di screening sia riscontrata l'assenza di incidenze negative, può concludersi a questo livello senza procedere agli approfondimenti successivi (fasi 5 e 6).

La stessa guida metodologica dichiara che *“La probabilità di incidenze significative può derivare non soltanto da piani o progetti situati all'interno di un sito protetto, ma anche da piani o progetti situati al di fuori di un sito protetto. Ad esempio, una zona umida può essere danneggiata da un progetto di drenaggio situato ad una certa distanza dai confini della zona umida. [...] La procedura dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, è attivata non dalla certezza ma dalla probabilità di incidenze significative derivanti non solo da piani o progetti situati all'interno di un sito protetto, ma anche da quelli al di fuori di esso”*.